



LICEO STATALE "G. CARDUCCI"

Via S.Zeno 3 - 56127 Pisa

**Scienze Umane, Linguistico,
Economico-sociale, Musicale**



tel.: +39 050 555 122 - fax: +39 050 553 014 - email: pipm030002@istruzione.it - pec: pipm030002@pec.istruzione.it
sito: <https://www.liceocarducci.edu.it> - cod. mecc.: PIPM030002 - cod. fiscale: 80006190500 - cod. univoco ufficio: UFK690

Pisa, 04/12/2025

LICEO STATALE - "G. CARDUCCI"-PISA
Prot. 0020680 del 04/12/2025
VII (Uscita)

A tutto il personale della scuola

Oggetto: Regolamentazione per beneficiare dei permessi di cui alla Legge n.104/92 art. 33 comma 3 o 6.

Al fine di rendere compatibili le richieste mensili di permessi di cui alla Legge n.104/92 art. 33, comma 3 o 6, con le esigenze organizzativo-didattiche dell'Istituzione scolastica e, nel richiamare le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS e alle norme contrattuali in materia, si forniscono disposizioni di servizio cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente.

Norme di riferimento

I permessi di cui alla Legge n. 104/92 sono regolamentati per i docenti dal CCNL dei lavoratori del comparto scuola siglato in data 27/11/2007, all'art. 15 comma 6 confermato dal CCNL 2016/18 e per il personale ATA dall'art. 68 comma 1 del CCNL Scuola 2024, nonché dalla Circolare INPS n. 90 del 2007.

La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata a una precisa responsabilità personale, ragion per cui la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile tanto che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, il quale provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare alla Dirigenza Scolastica, con tempestività, ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto dalla quale consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Congedo biennale

Il congedo biennale retribuito, legato alla Legge 104/92, consiste in un periodo di massimo due anni (frazionabile) per assistere un familiare con handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92).

I requisiti principali includono: l'accertamento della grave disabilità del familiare, la convivenza (con alcune eccezioni, come per i genitori che assistono i figli) e un ordine di priorità per i familiari che possono richiederlo. Durante il congedo si percepisce un'indennità pari all'ultima retribuzione fissa e continuativa e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa ai fini dell'anzianità.

Modalità di utilizzo dei permessi e tempi della richiesta

Il comma 6 art. 15 CCNL 27/11/2007 recita testualmente: "I permessi retribuiti di cui all'art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti". Per il personale ATA i permessi possono essere usufruiti anche ad ore, fino a un massimo di 18 ore mensili.

Ne consegue che i fruitori di tali benefici non possono presentare le comunicazioni di assenza per art. 33 L.104/92 in giornate ricorrenti della settimana.

I giorni di assistenza vanno, in ogni caso, concordati per temperare il diritto del disabile con i diritti degli alunni, che si vedono sottratti, periodicamente, ore di lezione della stessa disciplina, pertanto, non possono essere usufruiti sempre a discapito delle stesse classi o, in caso di personale non docente, per allungare i giorni di festività.

Le richieste vanno, inoltre, programmate, come previsto dall'art.24 della legge n.183/2010, che dispone l'obbligo di comunicare "al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa" salve dimostrate situazioni di urgenza. (Cfr. Circ.13/2010 del dipartimento della funzione pubblica, comma 7).

In riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità (mensile o oraria) il personale ATA, come previsto dalla circolare INPS n. 45 dell'1.03.2011, al punto 2.1: "[...] è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, *all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista* degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa *programmazione*". Sull'argomento è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con Interpelli n.31/2010 e n.1/2012, ha riconosciuto la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art.33 legge n.104/92, fatto salvo il diritto del disabile ad un'effettiva assistenza.

Al fine di assicurare la normale attività didattica si invita il personale interessato a inoltrare, tramite modulo online, all'inizio di ogni mese (**non oltre il 5 del mese**) la pianificazione mensile di fruizione dei permessi per concordare con l'Amministrazione l'individuazione dei giorni di permesso, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione". Nel caso di improvvise ed

improcrastinabili esigenze di tutela del disabile, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria responsabilità o altra documentazione oggettiva, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Sono fatti salvi i controlli a campione di questa P.A.I permessi ex art.33 legge n.104/92 sono, in ogni caso, permessi retribuiti ex art.15 del C.CNL Scuola, pertanto, la programmazione non è di per sé comunicazione di assenza, essendo necessario effettuare la richiesta

Uso improprio per permessi

È bene ricordare che l'esercizio del diritto ha una precisa e univoca finalità, che è, indubitabilmente, quella dell'assistenza alla persona disabile (è necessario un nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile. Cassazione sentenza n. 21529/2019). L'uso improprio dei permessi, quale aver partecipato ad attività di personale interesse o aver adottato condotte similari tali da denotare una violazione del principio di buona fede nei rapporti con il datore di lavoro e tale da integrare l'abuso del diritto, è sanzionabile oltre ad essere perseguibile penalmente, in seguito a segnalazione (all'Autorità Giudiziaria) di chiunque ne abbia notizia.

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruita a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa **Sandra Fornai**